



*Prefettura di Pavia*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**WHITE LIST PROVINCIALE**

**VISTA**

l'istanza di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e D.P.C.M. 18 aprile 2013, presentata dall'impresa S.I.D.O.N.I.O. S.P.A., con sede legale in Cassolnovo, Via IV novembre n. 51, P.IVA E C.F.: 413590188;

**RILEVATO**

che la richiesta in argomento riguarda l'attività di:

**TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA CONTO TERZI -  
ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI  
INERTI - CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO DI  
CALCESTRUZZO E BITUMI - NOLI A FREDDO DI MACCHINARI - NOLI A  
CALDO**

**CONSIDERATO**

che, sulla base degli accertamenti all'uopo esperiti nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 67, 84 comma 4 e 91 D.L.gs. 159/2011, non sono emersi né elementi relativi ad una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, né circostanze tali da suffragare ipotesi di eventuali tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società in argomento;

**RITENUTO**

pertanto di dover procedere all'iscrizione della società innanzi richiamata nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio della provincia di Pavia;

**VISTO**

il D.L.gs. n. 159/2011 e ss.mm.;

**VISTA**

La L. N. 241/90 e ss.mm.



*Prefettura di Pavia*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**DECRETA**

La società sopra generalizzata, è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, relativamente ai settori richiesti ed in premessa specificati.

L'iscrizione, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, c. 3 del D.P.C.M. 18.04.2013, è valida per la durata di un anno dalla data di adozione e pubblicazione del presente provvedimento. La stessa azienda peraltro, in mancanza di istanza di rinnovo, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, verrà altresì cancellata trascorsi 30 giorni suddetta data di scadenza ai sensi dell'articolo suddetto.

E' fatto obbligo, in ogni caso, di segnalare, entro 30 (trenta) giorni eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto. L'impresa organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati dovrà comunicare, oltre alle modifiche di cui sopra, anche le partecipazioni rilevanti indicate dall'art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine di trenta giorni previsto per la comunicazione di quanto sopra, decorre dalla data di adozione dell'atto e dalla stipula del relativo contratto che determina le modifiche. La mancata comunicazione delle suddette variazioni, comporta l'immediata cancellazione dagli elenchi ed, in tal caso, potrebbe altresì configurarsi la violazione dell'art. 86, comma 3 del D.L.gs. N.159/2011, cui consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 60.000.

Nelle more dell'esecuzione delle necessarie verifiche, a seguito delle intervenute variazioni sarà disposta la sospensione dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco per trenta giorni, decorsi i quali, ove siano riscontrate situazioni di controindicazione ai fini antimafia, si procede alla relativa cancellazione. Si segnala, ai sensi dell'art. 1 comma 52 bis della Legge 6 novembre 2012, n. 90, che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi ad attività diverse per le quali essa è stata disposta.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, nel termine di 30 (trenta) giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica.

Pavia, 8 novembre 2017

IL VICEPREFETTO  
(SWICH)

